



Itasnow

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile e rimborso spese durante l'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino.



Edizione 09/2022

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	4
COSA È ASSICURATO	5
COSA NON È ASSICURATO	6
MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	6
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE	7
IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RIMBORSO SPESE	7
ESTRATTO DELLO STATUTO	9

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità. Questi box non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Glossario

GLOSSARIO

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola

Aderente	Il cliente di FOLGARIASKI S.P.A. che aderisce per sé, per la sua famiglia o per un gruppo di persone alla polizza collettiva pagandone il Premio.
Assicurati	I'Aderente e i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione: FOLGARIASKI S.P.A.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constabili.
Massimale	la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni Sinistro.
Premio	la somma dovuta dall'Aderente alla Società.
Risarcimento	somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Skipass	biglietto rilasciato dal Contraente per accedere agli impianti di risalita della stazione sciistica o di un comprensorio sciistico gestito in tutto o in parte dal Contrante.
Società	ITAS Mutua che presta l'assicurazione.
Territorio italiano	Italia, compreso San Marino e Città del Vaticano.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Norme di carattere generale

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Itasnow è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con Contraente FOLGARIASKI S.P.A.

Cos'è una polizza collettiva?

Una polizza collettiva è un contratto sottoscritto da un contraente nell'interesse di più persone assicurate; in particolare, i destinatari di Itasnow sono le persone che praticano attività sportiva sciistica amatoriale con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino in aree sciabili attrezzate gestite dai contraenti di polizza.

Art. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione** secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento del premio da parte dell'Aderente avviene al momento dell'acquisto dello skipass. L'assicurazione è valida nel periodo riportato sullo skipass rilasciato dal Contraente.

Art. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI DIFETTI FISICI O MUTILAZIONI RILEVANTI PREESISTENTI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 1.6 - ESONERO DALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI INFORTUNI

Il Contraente e l'Aderente sono esonerati dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.

Art. 1.7 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata della copertura assicurativa è pari alla durata dello skipass rilasciato dal Contraente.

Quale può essere la durata della copertura assicurativa?

- giornaliera
- plurigiornaliera
- stagionale

Art. 1.8 - DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui l'adesione al contratto di assicurazione avvenga a distanza **e si tratti di una copertura di durata pari o superiore ad un mese**, l'Aderente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di adesione. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso alla Compagnia - a mezzo PEC all'indirizzo itas.mutua@pec-gruppoitas.it o a mezzo raccomandata A.R. - contenente gli elementi identificativi dell'adesione al contratto. Il recesso darà diritto all'Aderente di ottenere la restituzione del Premio pagato e non goduto, che verrà rimborsato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e del Certificato di assicurazione.

Art. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.

Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino utilizzabili in base allo skipass posseduto dall'Assicurato rilasciato dal Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Cosa è assicurato

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali **con le limitazioni previste nella tabella dell'art. 2.3 - Massimali, limiti, scoperti e franchigie.**

Art. 2.1.1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale **verificatosi in relazione all'espletamento dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino in aree sciabili attrezzate utilizzabili in base allo skipass rilasciato dal Contraente.**

La copertura assicurativa è operante solo in caso di intervento del servizio di soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.

L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio rispetto a quanto già coperto da eventuali altre polizze assicurative, da chiunque contratte in favore dell'Assicurato, a copertura delle stesse responsabilità e per risarcire gli stessi danni.

Come opera una copertura assicurativa prestata in secondo rischio?

Se ho già in corso una polizza che copre la responsabilità civile verso terzi, in caso di Sinistro, questa specifica copertura assicurativa interviene solo se il Massimale dell'altra polizza è insufficiente a risarcire il danno, fermi in ogni caso franchigie, scoperti e fermo il Massimale di questa copertura.

Art. 2.1.2 - GARANZIA RIMBORSO SPESE

La garanzia prevede la seguente copertura:

a. RIMBORSO SPESE MEDICHE E DI SOCCORSO

La Società rimborsa le spese mediche e di soccorso **sostenute nella giornata dell'Infortunio** subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

In caso di copertura plurigiornaliera di minimo tre giorni consecutivi o stagionale, la garanzia prevede anche le seguenti ulteriori coperture:

b. RIMBORSO SKIPASS

La Società rimborsa le spese relative allo skipass pagato e non utilizzato, per i giorni di abbonamento non usufruiti (**escluso il giorno dell'Infortunio**), a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

c. RIMBORSO NOLEGGIO DI ATTREZZATURA SPORTIVA

La Società rimborsa le spese relative al materiale da sci noleggiato e non goduto a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

d. RIMBORSO LEZIONI SPORTIVE

La Società rimborsa la spesa relativa alle lezioni di sci già pagate che l'Assicurato non abbia potuto frequentare a seguito di Infortunio subito durante la pratica dell'attività sportiva assicurata.

e. RIMBORSO SKIPASS PER METEO AVVERSO

La Società rimborsa la parte del costo dello skipass pagato e non utilizzato, qualora, per condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti gli impianti dove è valido lo skipass. L'Assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto per meteo avverso **solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.** La garanzia opera a parziale deroga all'art. 2.2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie, lett. d).

L'operatività delle coperture previste ai punti a), b), c) e d) è subordinata all'intervento del servizio di soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.

L'operatività delle coperture previste ai punti b), c) e d) è subordinata al fatto che l'Infortunio sia tale da non consentire all'Assicurato di riprendere l'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; la patologia dovrà essere documentata e certificata da un Pronto Soccorso Ospedaliero ed eventualmente verificabile dal medico fiduciario della Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Cosa non è assicurato

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni o i danni conseguenti a:

- a) lo svolgimento di attività sportive a titolo professionale, partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettantistico;
- b) sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- c) stato di ebbrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L e/o di etilismo cronico;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, slavine, valanghe o frane;
- e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- f) dolo dell'Assicurato;
- g) utilizzo dello skipass contro il regolamento.

Art. 2.2.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- b) i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, nonché i risarcimenti conseguenti ad assunzioni volontarie di responsabilità da parte dell'Assicurato, fatto salvo quanto dovuto per responsabilità accertate e/o direttamente derivategli dalla legge;
- c) i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni alle Cose sollevate, rimorchiare, trasportate, caricate o scaricate;
- e) i danni derivanti da attività accessorie o non propriamente limitate e circoscritte alla pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.3 - MASSIMALI, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Garanzia Responsabilità civile

Art.	Titolo	Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro	Massimale per Sinistro (euro)
2.1.1	Responsabilità civile	10% per persona deceduta o ferita con il massimo di 5.000	250.000 per persona deceduta o ferita e per Sinistro
		500 per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone)	15.000 per danni a Cose (anche se appartenenti a più persone) (limite d'Indennizzo)

Garanzia Rimborso spese

Art.	Titolo	Franchigia (euro) o % Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo per Sinistro (euro)
2.1.2 a.	Spese mediche e di soccorso sostenute nella giornata dell'Infortunio		200
2.1.2 b.	Rimborso skipass per Infortunio*		800
2.1.2 c.	Rimborso noleggio di attrezzatura sportiva per Infortunio*		100 se skipass plurigiornaliero 150 se skipass stagionale
2.1.2 d.	Rimborso lezioni sportive per Infortunio*		40 al giorno con il limite di 200
2.1.2 e.	Rimborso skipass per meteo avverso*		Pro rata

*solo in caso di copertura plurigiornaliera di minimo tre giorni consecutivi o stagionale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Cosa fare in caso di sinistro

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO A TUTTE LE GARANZIE

Art. 3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve richiedere l'intervento del servizio di soccorso delle piste e/o delle Forze dell'ordine nel luogo di accadimento del Sinistro per la validità della copertura assicurativa.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia di Rovereto **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile) inviando la denuncia via email all'indirizzo agenzia.ro-vereto@gruppoitas.it e numero di telefono 0464/020400.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 3.2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno e dare comunicazione agli interessati del Risarcimento o Indennizzo dovuto. Qualora non sorga controversia, la Società provvede al pagamento, **entro il 30° giorno dalla accettazione della comunicata indennità.**

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve contenere:

- **la descrizione dei fatti relativi al Sinistro** con l'indicazione del luogo, del giorno, l'ora e le cause che lo hanno determinato;
- **copia dello skipass rilasciato dal Contraente con l'indicazione di acquisto della copertura assicurativa;**
- **la documentazione disponibile riguardante il Sinistro, compreso il verbale di intervento del soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine.**

L'Assicurato che sia coperto da più polizze assicurative per lo stesso rischio, in caso di Sinistro è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati.

Art. 3.4 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RIMBORSO SPESE

Art. 3.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato **deve sempre fornire alla Società la seguente documentazione:**

1. **copia dello skipass con indicazione di acquisto della copertura assicurativa;**
2. **rapporto di intervento del soccorso piste e/o delle Forze dell'ordine** (ad eccezione del punto e);

Inoltre, l'Assicurato è obbligato a documentare:

- a) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera a) rimborso spese mediche e di soccorso:
le spese mediche e di soccorso sostenute;
- b) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera b) rimborso skipass per Infortunio:
l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione dell'Assicurato dei giorni di skipass non utilizzati;
- c) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera c) rimborso noleggio attrezzatura sportiva per Infortunio;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Cosa fare in caso di sinistro

- d) l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata** in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera d) rimborso lezioni sportive per Infortunio: **l'accesso al pronto soccorso con relativa dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione e dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate;**
- e) in riferimento all'art. 2.1.2 – lettera e) rimborso skipass per meteo avverso: dichiarazione dell'Assicurato relativa ai giorni di skipass non utilizzati a causa della chiusura degli impianti per meteo avverso.**

A chi posso rivolgermi in caso di Sinistro?

Per denunciare un Sinistro devo scrivere un'email a agenzia.rovereto@gruppoitas.it - numero di telefono 0464/020400.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Itasnow

Estratto dello Statuto

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 26 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P.Iva Gruppo 02525520223 - C.F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del

R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008